

---

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Affidamento lavori, di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per lavori di rimozione manufatti contenenti amianto presso il parco della Cittadella della Salute di proprietà ASL 8 di Cagliari.**

**Importo totale presunto € 3.850,00 oltre IVA.**

**CIG: .....**

## Sommario

1. IL COMMITTENTE .....	3
2. PREMESSA.....	3
3. OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
4. ATTIVITA' PRELIMINARI PROPEDEUTICHE – PIANO DI LAVORO.....	3
5. IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO .....	4
6. DURATA DEL CONTRATTO .....	4
7. RESTITUZIONE DELLE AREE E DISMISSIONE CANTIERE.....	5
8. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	5
9. ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA.....	5
10. CONDIZIONI DI PAGAMENTO - OBBLIGO DI TRACCIABILITA' .....	6
11. RIFERIMENTI E CONTATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	7
12. INTERFACCIA ORGANIZZATIVA CON IL COMMITTENTE .....	7
13. GESTIONE RIFIUTI .....	7
14. PENALI IN CASO DI RITARDO .....	8
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	9
16. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	9
17. NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO .....	10
18. GESTIONE DEL SERVIZIO .....	10
19. OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'IMPRESA.....	10
20. ASSICURAZIONE.....	12
21. SUBAPPALTO .....	12
22. DOMICILIO E FORO COMPETENTE.....	12
23. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	13

## 1. IL COMMITTENTE

ASL n. 8 di Cagliari – Sede Legale e Operativa: Ospedale Marino, Via Lungomare Poetto 12, 09126 Cagliari  
P.IVA/C.F. 03990560926

SC Ufficio Tecnico e Patrimonio – Via Romagna 16, Cagliari

PEC: [servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it)

RUP e Direttore dei Lavori: Ing. Maurizio Coluccio

## 2. PREMESSA

La manutenzione delle strutture della ASL di Cagliari richiede interventi tempestivi e conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla gestione dei materiali contenenti amianto (MCA).

Nel parco della Cittadella della Salute sono stati individuati manufatti in cemento-amianto e rifiuti contenenti MCA.

Si rende pertanto necessario procedere alla bonifica e rimozione dei materiali, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 06/09/1994.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto L'appalto ha per oggetto:

- La rimozione, raccolta e confezionamento di manufatti contenenti amianto (coperture, frammenti, pluviali, serbatoi);
- La bonifica in area confinata per eventuali MCA friabili;
- Il trasporto e conferimento a impianto autorizzato;
- L'allestimento e lo smobilizzo del cantiere;
- La pulizia finale dell'area.

Sono comprese tutte le opere accessorie necessarie (smontaggi, ancoraggi, opere provvisorie, DPI, attrezzature, noli, imballaggi).

## 4. ATTIVITA' PRELIMINARI PROPEDEUTICHE – PIANO DI LAVORO

Data la specificità e la particolarità esecutiva delle attività che interessano i materiali contenenti amianto,

pag. 3 di 13

le attività di bonifica dovranno essere condotte previa approvazione formale dello specifico piano di lavoro (PdL) da parte dello SPRESAL ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/08.

Il Piano di Lavoro dovrà contenere, tra l'altro:

- Ubicazione del Cantiere;
- Tipi e quantitativi di amianto manipolati;
- Attività e procedimenti applicati;
- Numero di lavoratori interessati;
- Data di inizio dei lavori e relativa durata;
- Misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto;
- Personale addetto alle attività di rimozione con documentazione d'idoneità.

Contestualmente al Piano di Lavoro dovrà essere redatto a cura dell'Appaltatore il Piano Operativo di Sicurezza (POS), ai sensi del D.Lgs.81/08, e secondo quanto previsto dallo stesso articolo.

## 5. IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo presunto dei lavori del presente affidamento, comprensivo degli oneri della sicurezza, è pari a euro **3.850,00** (termilaottocentocinquanta/00) oltre IVA.

L'importo del servizio si deve intendere comprensivo di ogni onere posto a carico della ditta appaltatrice compresi oneri di sicurezza aziendali, trasporto, consegna, facchinaggio, tiro in alto, tiro in basso, smaltimento, imballaggio e pezzi di ricambio, noli e quant'altro utile e necessario all'espletamento del servizio.

L'Impresa affidataria riconosce ed accetta che l'importo su indicato è da considerarsi quale importo massimo presunto dei lavori richiesti e che lo stesso remunera tutte le attività, che rinuncia sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo.

## 6. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Dalla data di consegna dei lavori, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'operatore economico e previsti dai documenti contrattuali.

L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, da quelle descritte negli ordini di lavoro.

pag. 4 di 13

La stazione appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs 36/2023.

## **7. RESTITUZIONE DELLE AREE E DISMISSIONE CANTIERE**

Al termine delle attività di bonifica, la società appaltatrice provvederà a rimuovere tutte le installazioni ed i presidi predisposti per lo svolgimento dei servizi di bonifica ed a consegnare l'area dopo aver verificato ed eventualmente riposizionato tutti gli apprestamenti necessari per garantire la sicurezza.

Ai fini della tracciabilità dei rifiuti, l'impresa è tenuta alla consegna del formulario identificazione dei rifiuti (FIR) art. 193 del D.lgs. 152/2006.

Ove, alla scadenza del termine del contratto, fossero ancora in corso dei lavori e servizi richiesti, gli stessi dovranno essere portati a compimento nel rispetto di quanto indicato nel contratto. In tal caso il termine di scadenza potrà essere prorogato, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, per il periodo di tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'operatore economico possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Prima dell'inizio dei lavori l'operatore economico dovrà coordinarsi con il Direttore dei Lavori per valutare le interferenze eventuali con le attività sanitarie al fine di fornire ai reparti, anche mediante specifiche riunioni, tutte le informazioni necessarie e se richiesto, rispettare le fasce indicate.

## **8. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

I tempi di esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento sono fissati in un massimo di 5 giorni. Entro tale termine saranno definiti congiuntamente con il Direttore dei Lavori, o altro soggetto individuato dalla Stazione Appaltante, in sede di affidamento, i dettagli operativi e le modalità di esecuzione dei lavori.

I tempi e la programmazione delle lavorazioni potranno comunque essere oggetto di modifiche per via delle esigenze di servizio delle strutture della ASL.

Deroghe ai suddetti termini potranno essere concesse solo per comprovate e oggettive motivazioni.

## **9. ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA**

Con riferimento agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto e al Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, (nelle parti vigenti), nonché a quanto previsto dall'attuazione di tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, si rappresenta che risultano a carico dell'operatore economico e già compensati nei prezzi delle lavorazioni gli oneri derivanti da quanto di seguito indicato:

pag. 5 di 13

Adattare le modalità esecutive alle esigenze delle attività sanitarie. L'Impresa è edotta dell'ubicazione delle aree in cui si eseguiranno i lavori all'interno delle strutture della ASL di Cagliari e delle sue vie di accesso, per il personale e per i materiali; le lavorazioni dovranno interconnettersi con le attività sanitarie, pertanto dovranno essere tali da non arrecare disagi e danni alla programmazione sanitaria.

#### **10. CONDIZIONI DI PAGAMENTO - OBBLIGO DI TRACCIABILITA'**

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura ELETTRONICA, da liquidarsi entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua presentazione. La fattura dovrà essere emessa dopo la completa esecuzione dei servizi prestati.

La fattura elettronica dovrà essere compilata e inviata secondo le leggi vigenti, redatta in lingua italiana ed essere intestata a:

ASL CAGLIARI –Via LUNGOMARE POETTO,12 – 09126 CAGLIARI (CA) -

Per quanto riguarda specifiche modalità di fatturazione, esse dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione.

L'I.V.A. s'intende a carico della ASL di Cagliari. In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R. 633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'I.V.A., da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario.

La ASL di Cagliari, perciò, pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di I.V.A. verrà versata all'Erario.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria aziendale, a mezzo di mandato, entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento delle fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario e in caso di contestazione di quanto già fatturato, secondo la procedura di cui all'Art. 11.

Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

pag. 6 di 13

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Sulle prestazioni saranno effettuate le ritenute previste dal D.P.R. 207/2010 a tutela dei lavoratori per i casi di inadempienza contributiva.

## **11. RIFERIMENTI E CONTATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Il Responsabile del Progetto (RUP) e Direttore dei Lavori (DL) è l'Ing. Maurizio Coluccio.

Per eventuali richieste di chiarimenti e informazioni è necessario utilizzare la funzione presente sulla piattaforma di approvvigionamento digitale.

## **12. INTERFACCIA ORGANIZZATIVA CON IL COMMITTENTE**

Per l'esecuzione del presente contratto, è richiesto che il referente tecnico (avente anche funzioni di direttore di cantiere) dell'impresa per i rapporti con la Stazione Appaltante sia una figura con comprovate competenze nel settore di riferimento. Il referente dovrà organizzare e presidiare tutte le attività dei singoli lavori che verranno affidati e sarà l'interlocutore unico con la Stazione Appaltante per gli aspetti tecnici e di pianificazione e gestione delle attività di cantiere. Tale referente dovrà essere dotato di numero di cellulare da trasmettere alla stazione appaltante e dovrà essere reperibile in tutti i giorni dell'anno e in qualunque fascia oraria.

## **13. GESTIONE RIFIUTI**

L'impresa è tenuta alla pulizia dei siti di esecuzione dei lavori rimuovendo tutti i rifiuti prodotti e conferendo gli stessi a discarica nel rispetto della vigente normativa.

La gestione dei rifiuti dev'essere regolata secondo i seguenti punti:

- classificare i rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- utilizzare imballaggi conformi ADR;
- conferire i MCA a impianto autorizzato;
- consegnare FIR e documentazione di tracciabilità.

Sono a totale carico dell'impresa e già compensati nell'importo dei lavori gli oneri per la rimozione dei rifiuti e loro separazione, compreso carico e scarico, tiro in alto o in basso, trasporto e conferimento, inclusa l'indennità di smaltimento, a discarica autorizzata secondo le modalità conformi alla normativa vigente.

#### 14. PENALI IN CASO DI RITARDO

La ASL CAGLIARI attraverso la S.C. Area Tecnica e Patrimonio effettuerà le verifiche di conformità in base a tutte le clausole e condizioni che regolano la fornitura, e in conformità a quanto ordinato.

L'inadempienza sarà specificamente contestata dal RUP a mezzo di comunicazione scritta per PEC al quale si attribuisce convenzionalmente pieno valore di notifica; farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte dell'Amministrazione, risultante dall'attestato di invio.

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale nei termini e con le modalità di seguito descritti:

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere programmate e non urgenti, la Stazione Appaltante avvierà il procedimento di cui all'art. 126, comma 1 D.Lgs. n. 36/2023. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori (con riferimento ad ogni singolo ordine di lavoro) viene applicata una penale del **1% (uno per mille)** dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente punto, trova applicazione anche in caso di ritardo

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori.
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L.;
- nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

L'importo della penale applicata potrà essere recuperato dall'Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione della fattura emessa dall'impresa senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Ai fini dell'applicazione della penale il RUP, sentita la D.L, trasmette formale contestazione all'impresa affidataria la quale potrà formulare per iscritto le proprie controdeduzioni, corredate da eventuale documentazione oggettivamente significativa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.

Il RUP, esaminate le motivazioni rappresentate l'operatore economico e qualora ritenga le stesse non accettabili, applica la penale suddetta. In caso di mancato riscontro da parte dell'operatore economico alla contestazione o di riscontro trasmesso oltre i termini previsti, la penale si intende accettata.

Per i ritardi superiori a 10 giorni per l'inizio e/o ultimazione dei lavori programmati, per cui sono previste le penali, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per i gravi inadempimenti verrà altresì attivata la procedura di cui all'art. 122 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono considerati gravi inadempimenti tutte le azioni dell'operatore economico difformi alle prescrizioni del presente capitolato e che comportano interruzione o pericolo/disagio nello svolgimento delle attività sanitarie e/o ritardi nell'attivazione di servizi sanitari per effetto di ritardato avvio e/o conclusione dei lavori a tal scopo programmati.

## 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1456 C.C. il contratto sarà risolto di diritto, su dichiarazione dell'Amministrazione, ferma ed impregiudicata la richiesta di risarcimento per il danno subito, nei seguenti casi:

- ritardi superiori a 10 giorni per l'inizio e/o ultimazione dei lavori programmati, per cui sono previste le penali di cui all'art. precedente;
- frode o grave negligenza dell'operatore economico nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- palese incapacità di effettuare il servizio;
- inosservanza delle disposizioni relative al subappalto o alla cessione del contratto;
- fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'operatore economico;
- inadempienze normative e retributive, assicurative verso il personale dipendente o mancato rispetto della normativa esistente per la prevenzione e la protezione dai rischi sul lavoro;
- grave danno causato all'immagine dell'Amministrazione.

Nei casi sopra indicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, inviata a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto per colpa dell'impresa affidataria.

## 16. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente allegati:

- Il presente Capitolato Speciale d'Appalto
- l'Offerta presentata

- il Piano di Lavoro (PdL)
- Il POS dell'Appaltatore

## **17. NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO**

I lavori appaltati devono svolgersi in condizione di permanente sicurezza ed igiene e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto l'operatore economico, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da questa ultima preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'operatore economico è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'operatore economico come sopra detto sono obbligate ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 (con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all'allegato XIII dello stesso decreto legislativo) nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

## **18. GESTIONE DEL SERVIZIO**

Compito dell'operatore economico è quello di garantire l'esecuzione delle bonifiche richieste secondo le modalità stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli interventi dovranno essere effettuati da personale qualificato ed essere eseguiti a regola d'arte, negli uffici dove eseguire gli interventi a norma di legge e con l'impiego di maestranze specializzate e di attrezzature idonee.

Tutte le prestazioni devono svolgersi in modo tale da non interferire con l'utenza e il normale lavoro degli operatori, con le modalità e nei tempi concordati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

## **19. OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'IMPRESA**

L'impresa aggiudicataria si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in corso di contratto, sia per quanto riguarda i lavori, sia in materia infortunistica, previdenziale, mutualistica e sulla sicurezza del lavoro per i propri dipendenti, assumendosene la piena responsabilità in caso di inadempienze.

pag. 10 di 13

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni per manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose, sia di proprietà dell'Amministrazione che di terzi.

L'impresa sarà pure responsabile del comportamento corretto e dell'idoneità del proprio personale e, comunque, dei danni che fossero arrecati a cose, persone e immobili nell'esecuzione dei lavori.

- La ditta appaltatrice dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e ss.mm.ii. sull'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, che:
- utilizzerà uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
- comunicherà alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- prevedrà, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto quali a esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera 3), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la Stazione Appaltante che la Prefettura-Ufficio del Governo competente;
- si impegnerà a verificare che eventuali subfornitori rispettino le indicazioni normative della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

La ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

La ditta regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

La ditta è obbligata a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche laddove essa non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati la ASL 8 provvede a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla ditta.

La ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto, è tenuta a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento interno della Stazione Appaltante.

## **20. ASSICURAZIONE**

La ditta affidataria è responsabile per l'intera durata del contratto dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. La ditta dovrà, pertanto, provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione contro danni a persone o cose che fossero arrecati dal proprio personale nell'espletamento del servizio, dell'importo minimo di € 1.000.000,00.

Copia della predetta polizza dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante in sede di aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

## **21. SUBAPPALTO**

È nullo l'accordo con cui l'affidatario affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni: possono essere affidate a terzi solo parte delle prestazioni oggetto del contratto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico dell'impresa affidataria.

L'Impresa concorrente, ove voglia ricorrere al subappalto, dovrà dichiarare all'atto dell'offerta la parte della fornitura che intenda subappaltare. Nel caso in cui intenda avvalersene, a norma dell'art. 119, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sia l'impresa affidataria che il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La mancata indicazione, in sede di presentazione dell'offerta, delle prestazioni che la ditta intende subappaltare a terzi comporterà il divieto di subappalto delle medesime.

Nel caso in cui l'affidatario intenda avvalersi di prestazioni rese da terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione di servizio e/o fornitura sottoscritti precedentemente all'indizione della procedura di affidamento in oggetto, non configurandosi come attività affidate in subappalto ai sensi dell'art. 119 comma 3, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., i relativi contratti dovranno essere depositati presso la Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

## **22. DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

L'aggiudicatario dovrà, agli effetti della presente manifestazione di interesse, comunicare dove leggerà il domicilio legale.

pag. 12 di 13

In ogni caso, il Foro competente in via esclusiva per eventuali derivanti dalla fornitura oggetto del presente manifestazione di interesse, sarà quello di Cagliari.

### **23. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le parti danno atto che si è provveduto, in sede di affidamento per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti a esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione della stessa;

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure;

La stazione appaltante tratta i dati a essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'operatore economico acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet.

Cagliari, Aprile 2026

#### **II RUP/DEC**

Ing. Maurizio Coluccio